



COMUNE DI VIZZINI
Città Metropolitana di Catania

**DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI
LIQUIDAZIONE (nominata con D.P.R. 09.08.2018, ai sensi dell'art 252 del
D.Lgs n. 267/00)**

N. 5 del 23 settembre 2020

**Oggetto: Individuazione dei criteri per la liquidazione della massa
passiva ai sensi dell'art. 258 del Decreto Legislativo n. 267/00**

L'anno duemilaventi il giorno ventitre del mese di settembre alle ore 15,00 e segg., presso la sede municipale del Comune di Vizzini, si è riunita la Commissione Straordinaria di Liquidazione, nominata con D.P.R. del 09.08.2018, su proposta del Ministro dell'Interno, ai sensi dell'art.252 del D.Lgs n. 267/00, con l'intervento dei signori

COMPONENTI LA COMMISSIONE	PRESENTE	ASSENTE
PULVIRENTI dott. ALFIO	X	
STELLA avv. CHIARA		x
RICHICHI rag. LEONARDO	X	

**LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI
LIQUIDAZIONE Premesso che:**

- con deliberazione consiliare n.13 del 09.05.2018,esecutiva, è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Vizzini;
- con Decreto del Presidente della Repubblica in data 09.08.2018 è stata nominata la Commissione Straordinaria di Liquidazione per l'amministrazione della gestione dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'ente;
- in data 05 settembre 2018 il suddetto decreto è stato formalmente notificato ai componenti dell'Organo Straordinario di Liquidazione;
- in data 5 settembre 2018 l'Organo Straordinario di Liquidazione si è insediato presso il Comune:

- con delibera n. 2 del 10 settembre 2018 è stato adottato lo schema di avviso pubblico per la rilevazione della massa passiva, invitando i creditori a presentare, entro il termine di 60 giorni, la domanda di ammissione alla massa passiva;
- con delibera n. 7 del 06 novembre 2018 è stato prorogato il termine previsto per la presentazione della richiesta di ammissione alla massa passiva di ulteriori trenta giorni;
- con deliberazione n. 06 del 03 luglio 2019, l'Organo Straordinario di Liquidazione ha proposto all'Ente l'adesione alla procedura di liquidazione semplificata;
- con deliberazione della G.M. n. 90 del 07 agosto 2019, esecutiva ai sensi di legge, l'Ente ha aderito alla proposta della modalità semplificata di liquidazione, come previsto dall'art. 258, co. 1 del D.L.vo n. 267/2000, formalizzando l'impegno a reperire ed a mettere a disposizione dell'O.S.L. le risorse necessarie per la liquidazione della massa passiva rilevata, mediante la velocizzazione della riscossione, anche coattiva, dei residui attivi, il recupero delle fasce di evasione e di elusione fiscale, l'alienazione dei beni patrimoniali disponibili e non indispensabili per le finalità dell'Ente;

Richiamato:

- l'art. 258 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 che disciplina le modalità semplificate di accertamento e liquidazione dell'indebitamento pregresso, che prevede:

** co. 2 "... L'ente locale dissestato è tenuto ... a mettere a disposizione risorse finanziarie liquide, per un importo che consenta di finanziare, ..., tutti i debiti di cui ai commi 3 e 4. ",*

** co. 3 "L'organo straordinario di liquidazione, effettuata una sommaria deliberazione sulla fondatezza del credito vantato, può definire transattivamente le pretese dei relativi creditori, anche periodicamente, offrendo il pagamento di una somma variabile tra il 40 ed il 60 per cento del debito, in relazione all'anzianità dello stesso, con rinuncia ad ogni altra pretesa, e con la liquidazione obbligatoria, entro 30 giorni dalla conoscenza dell'accettazione della transazione. A tal fine, ..., propone individualmente ai creditori, compresi quelli che vantano crediti privilegiati, fatta eccezione per i debiti relativi alle retribuzioni per prestazioni di lavoro subordinato che sono liquidate per intero, la transazione da accettare entro un termine prefissato comunque non superiore a 30 giorni. Ricevuta l'accettazione, l'organo straordinario di liquidazione procede al pagamento nei trenta giorni successivi";*

* co. 4 "L'organo straordinario di liquidazione accantona l'importo del 50 per cento dei debiti per i quali non è stata accettata la transazione. L'accantonamento è elevato al 100 per cento per i debiti assistiti da privilegio";

* co. 7 "... E restituita all'ente locale dissestato la quota di risorse liquide dallo stesso messa a disposizione esuberanti rispetto alle necessità della liquidazione dopo il pagamento dei debiti".

Dato atto che la massa passiva accertata è quella definita, ai sensi dell'art. 254 co.3 del T.U.E.L. e che, ad essa si farà fronte con la massa attiva, di competenza dell'Ente definita dall'art. 255 del T.U.E.L.;

Ritenuto necessario ed opportuno, in ossequio al principio di trasparenza e buon andamento della P.A. ed al fine di assicurare la *par condicio* tra i creditori dell'Ente, individuare preventivamente i criteri per la definizione delle procedure transattive

Visti:

- il D.Lgs n. 267/2000, nel testo vigente;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n. 378, contenente il regolamento recante norme sul risanamento finanziario degli enti locali;
- le circolari del Ministero dell'Interno n. 21/93 FL del 20 settembre 1993 e n. 28/97 FL del 14 novembre 1997;
- l'art. 33 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 convertito in Legge 23 giugno 2014, n. 89;
- l'art. 3 bis del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 174, come modificato dall'art. 4bis della Legge 25 febbraio 2016, n. 21, che assegna ai Comuni richiedenti le risorse finanziarie disponibili per l'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria degli enti locali in stato di dissesto.

All'unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

Di individuare i seguenti criteri per la definizione della procedura transattiva stabilendo:

1. per le istanze di insinuazione al passivo e per i debiti rilevati

d'ufficio (sia pervenuti entro i termini di cui agli avvisi pubblici, che tardivamente), la valutazione sarà fatta in base all'ordine cronologico di acquisizione al protocollo.

2. che per la definizione transattiva dei crediti vantati dagli istanti al 31/12/2016, nel limite dell'importo ritenuto ammissibile alla massa passiva, tenuto conto dell'entità presumibile delle risorse di cui potrà disporre la Commissione Straordinaria di Liquidazione provenienti dall'Amministrazione Comunale, dai contributi di cui all' art. 3-bis del D.L. n.174/2012 e ss,rnm. ed ii. e dall'anticipazione di liquidità di cui all'art.33 del D.L. n.66/2014, sarà proposta ai creditori la percentuale unica (anche in relazione all'anzianità del debito) del 50%, dell'importo ritenuto ammissibile alla massa passiva fatta eccezione per i debiti derivanti da prestazioni di lavoro subordinato, che verranno esaminati in via prioritaria e liquidati per intero. Resta in ogni caso salva la preventiva acquisizione di apposita certificazione, a suo tempo trasmessa dai competenti servizi comunali, attestante anche l'insussistenza di motivi ostativi al pagamento.
3. che il creditore sarà chiamato a transigere sul credito vantato, nel limite dell'importo ritenuto ammissibile, e dovrà accettare entro 15 giorni lavorativi dalla data di consegna della proposta transattiva. In sede di accettazione della proposta di transazione il creditore sottoscriverà espressa rinuncia ad ogni altra pretesa, compresi eventuali interessi, e ad azioni legali in corso o future. Decorso il termine succitato, si procederà all'accantonamento, così come disposto dall'art. 258, comma 4, senza poter procedere all'erogazione di alcun acconto fino alla notifica del decreto ministeriale di approvazione del piano di estinzione.
4. che entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuta ricezione della dichiarazione di accettazione della proposta transattiva si provvederà alla liquidazione del credito oggetto di transazione ed al relativo pagamento, fatte salve le verifiche di regolarità contributive e fiscali del soggetto creditore e fatti salvi eventuali atti di cessione del credito. Il suddetto termine di trenta giorni potrà essere superato solo per motivi attinenti l'acquisizione delle predette regolarità contributive e fiscali.
5. che per il pagamento dei creditori sarà prioritariamente utilizzata la somma, già introitata, proveniente dall'anticipazione di liquidità di cui all'art. 33 del D.L. n.66/2014.
6. Gli eventuali crediti vantati dal Comune di Vizzini nei confronti della gestione liquidatoria, saranno trattati per ultimi.

della gestione liquidatoria, saranno trattati per ultimi.

7. Di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi di legge.
8. Di pubblicare il presente verbale, a cura dei competenti uffici comunali:
 - all'Albo Pretorio on-line del Comune di Vizzini per quindici giorni consecutivi, oltre che sul sito istituzionale dell'Ente;
 - nell'apposita sezione dell'home page del sito istituzionale interne del Comune di Vizzini, dedicata a tutti gli atti e gli avvisi dell'OSL.

 **LA COMMISSIONE STRAORDINARIA**
Dott. PULVIRENTI Alfio - Avv- STELLA Chiara - Rag. RICCHI Leonardo 